

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1954

(52^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1946 » (128-B) (Comunicazione di rettifica al testo):

PRESIDENTE Pag. 866

« Estensione delle norme dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, derivati dai corsi integrativi di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi (6^a, 7^a, 8^a classe elementare) » (537) (Di iniziativa dei senatori Schiavone e Ciasca) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 872, 874
FORTUNATI 874
RODA 874
SELVAGGI, *relatore* 873, 874

« Esonero dagli oneri fiscali sul canone dovuto ai Comuni dei bacini imbriferi a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (568)

(D'iniziativa del senatore Spezzano) (Seguito della discussione e ritiro):

PRESIDENTE Pag. 872
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 872
SPEZZANO 872

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 472, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54 » (754); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54 » (769) e: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55 » (770) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 866, 869, 870
BRACCESI, *relatore* 867
FORTUNATI 869
MORT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 869
RODA 868
TRABUCCHI 869

« Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1188, e successive modificazioni, nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55 » (766) (D'iniziativa dei deputati Zerbi e Pieraccini) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 870, 871
BRACCESI 871

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 dicembre 1954)

MARIOTTI Pag. 870, 871
 MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 871
 SELVAGGI, *relatore* 870, 871

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Mariotti, Minio, Pesenti, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Spezzano.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e per il tesoro Mott.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione di rettifica al testo del disegno di legge: « Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1946 » (128-B).

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione una rettifica da apportare al testo del disegno di legge: « Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1946 », già approvato dalla nostra Commissione nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nel testo da noi trasmesso alla Camera dei deputati, le Commissioni amministrative erano gli organi che dovevano deliberare circa l'indennizzo. La Camera, invece, tra le altre modifiche, sostituì — nell'articolo 1 — tali Commissioni amministrative con il Ministero del tesoro che divenne così l'organo liquidatore.

Evidentemente, in seguito a tale modificazione, si rendeva superfluo il secondo comma dell'articolo 4 così formulato: « Le deliberazioni delle Commissioni amministrative pre-

dette sono definitive ». Infatti tali Commissioni, assumendo nel nuovo testo trasmesso dalla Camera funzioni semplicemente consultive, non hanno alcuna facoltà di decisione definitiva, la quale, semmai, dovrebbe essere attribuita al Ministro.

La soppressione del suddetto comma, già segnalata come necessaria dal relatore alla Camera, fu approvata da quel ramo del Parlamento; ma, per una omissione materiale, il suddetto comma non fu depennato nel testo inviatici.

Stando così le cose, credo che nulla osti a chè la Commissione prenda atto dell'errore materiale, nel quale si è incorsi e consideri quindi approvata, tra le altre, anche questa modificazione, da ritenere implicita dopo quella introdotta nell'articolo 1 di cui ho dianzi parlato.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 472, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54 » (754); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54 » (769) e: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55 » (770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 472, emanato ai sensi

dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva delle spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1953-54 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1953-54 » e: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1954-55 ».

Poichè i tre disegni di legge si riferiscono allo stesso argomento, propongo che su di essi abbia luogo un'unica discussione. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione sui tre disegni di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 472, concernente la prelevazione di lire 358.000.000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute, per l'esercizio finanziario 1953-54.

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, concernente la prelevazione di lire 43.159.000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute, per l'esercizio finanziario 1953-54.

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, concernente la prelevazione di lire 351.450.000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute, per l'esercizio finanziario 1954-55.

BRACCESI, *relatore*. Riferirò dunque congiuntamente sui tre disegni di legge concernenti rispettivamente la convalidazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato, di altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, e precisamente quello del 26 giugno 1954, n. 472; quello del 18 giugno 1954, n. 912; e quello del 14 agosto 1954, n. 883, autorizzanti il prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1953-1954 della somma complessiva di lire 732 milioni e 650 mila lire.

Tali prelevamenti interessano il Ministero del tesoro per 421 milioni 950 mila lire, il Ministero degli affari esteri per 220 milioni, il Ministero degli interni per 61 milioni 700 mila lire, quello delle finanze per 49 milioni.

Ecco il dettaglio. Ministero del tesoro: onde sopperire alla inderogabile esigenza di un maggior fabbisogno per la corresponsione dello speciale trattamento economico previsto dalla legge 29 aprile 1953 al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'Africa italiana che ha presentato domanda di esodo volontario, si iscrive al capitolo 54-*bis* la somma di 200 milioni; per far fronte alle spese di funzionamento della Commissione parlamentare mista sul decentramento amministrativo previsto dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150, si iscrivono complessivamente ai capitoli nn. 577, 578, 580, 6 milioni e 500 mila lire; per la corresponsione del nuovo canone di affitto dello stabile di via Veneto (servizi spettacolo, ecc.) si iscrive nel capitolo n. 163 la maggiore spesa di 34 milioni 500 mila lire; per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra, nonchè dei servizi centrali e periferici, compresi gettoni di presenza, ecc., si iscrivono nei capitoli 696 e 697 lire 180 milioni 965 mila.

Ministero degli affari esteri: per completare il versamento della quota dovuta dall'Italia per le spese dell'Assemblea incaricata di redigere un progetto di trattato istituyente la Comunità europea, si stanziavano altri 108 milioni; per le spese di tutela e assistenza alle collettività italiane all'estero, in relazione ad esigenze di carattere urgente determinate da situazioni particolari in taluni Paesi, si iscrive al capitolo 95 la maggiore spesa di 82 milioni; infine si iscri-

vono 30 milioni per paghe e oneri previdenziali, relativi a personale giornaliero da assumere mediante contratto di diritto privato, per esigenze straordinarie relative ai servizi dell'emigrazione.

Ministero delle finanze: allo scopo di intensificare la lotta contro il contrabbando e gli stupefacenti si integra il capitolo 94 con 25 milioni; si aumenta inoltre lo stanziamento del capitolo 294 al titolo « Acquisto di stabili e terreni » di 24 milioni, somma occorrente per perfezionare l'atto d'acquisto della Villa « Tresca » in Lecce, operazione resa urgente dallo scadere del diritto di opzione concesso dal proprietario.

Ministero degli interni: le spese confidenziali dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, in relazione ad inderogabili esigenze di carattere urgente e quelle per la prevenzione e la repressione dei reati comportano una spesa di 57 milioni; inoltre per il funzionamento della Commissione per il riassetto delle finanze del comune di Napoli, prevista dalla legge 9 aprile 1953, n. 297, compresi i compensi ai funzionari, ecc., si spendono 4 milioni e 700 mila lire.

Le osservazioni già avanzate in occasione della discussione di analoghi disegni di legge mi obbligano a dare qualche chiarimento per taluna delle impostazioni. Non può infatti passare inosservato il nuovo stanziamento di 200 milioni per sopperire alle spese effettive derivanti dall'esodo del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana. La legge di soppressione 29 aprile 1953, n. 430, mentre stabiliva speciali retribuzioni per coloro che abbandonavano volontariamente il servizio, non provvedeva agli stanziamenti all'uopo necessari, ritenendo sufficiente che alle spese si potesse far fronte con i due speciali capitoli 54-bis e 518 della previsione del Tesoro, sui quali era stato passato lo stanziamento globale di spese del bilancio del disciolto Ministero. Di fatto, il numero dei richiedenti l'esonero è stato superiore al previsto e alla maggiore spesa, man mano che si è manifestata, si è così provveduto: per milioni 62,4 con una nota di variazione recentemente approvata; per milioni 400 con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 158, per milioni 200 con il decreto di cui stiamo discu-

tendo la convalida. È sperabile che ormai, dato il tempo trascorso, la partita sia chiusa.

Un breve richiamo servirà a ricordare che la quota dovuta dall'Italia per far fronte alle spese dell'Assemblea incaricata di redigere un progetto di trattato istituyente la Comunità europea è stata di complessivi 145 milioni, in quanto al primo versamento di 37 milioni si ebbe a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 561, già convalidato.

Con l'integrazione di sette milioni nel capitolo 71 del bilancio del Ministero dell'interno, al titolo « Spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » sulla quale integrazione la maggioranza, avendo fiducia nel Governo, non ha nulla da obiettare, il capitolo stesso raggiunge lo stanziamento di 307 milioni.

Analogamente si può affermare per l'integrazione di 25 milioni al capitolo 94 del bilancio del Ministero delle finanze, al titolo « Spese per i servizi informativi, confidenziali e di polizia ».

Concludendo, poichè ritengo che tutti i prelevamenti abbiano il crisma della necessità, della urgenza, della non prevedibilità e della non ripetibilità negli esercizi futuri, propongo alla Commissione l'approvazione dei tre disegni di legge.

RODA. Ci troviamo di fronte, come al solito, a provvedimenti fuori bilancio e a provvedimenti di una certa entità perchè, tutto sommato, si tratta di una erogazione aggiuntiva di 750 milioni.

Ora io ammetto che in un'Amministrazione così complessa qual'è quella dello Stato ci si trovi a dover far fronte a spese imprevedibili, ma se esaminiamo i tre disegni di legge vediamo che non tutte le spese sono imprevedute. Per esempio, nel decreto che si convalida col disegno di legge n. 740, si pone a carico del Ministero del tesoro la somma di lire 34.700.000 sotto il titolo « Fitto di locali »; orbene queste spese di affitto sono spese ordinarissime, prevedibili e che dovevano trovare collocamento nel bilancio ordinario. E ancora: per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri si vuol far passare come spesa imprevedibile quella per la tutela e l'assistenza del-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

52ª SEDUTA (16 dicembre 1954)

le collettività italiane all'estero. Ma queste sono spese che da quando l'Italia è Italia hanno trovato sempre posto nel bilancio ordinario in quanto anche queste sono prevedibilissime.

Per motivi di principio e cioè per non permettere che il Parlamento venga esautorato, come si usa fare, con norme di questo genere, il nostro Gruppo si oppone alla approvazione di questo disegno di legge.

FORTUNATI. Desidero pregare il nostro Presidente di esaminare se la parte narrativa del decreto del Presidente della Repubblica debba o meno essere modificata. Noi, a più riprese, abbiamo fatto presente che nella parte narrativa non può essere semplicemente scritto « sentito il Consiglio dei ministri », ma deve essere richiamata espressamente la deliberazione del Consiglio dei ministri, in quanto la legge sulla contabilità generale dello Stato precisa che questi prelievi dal fondo di riserva devono essere deliberati dal Consiglio dei ministri, il quale assume una solidale e personale responsabilità nel caso di mancata convalida.

In secondo luogo mi sembra non del tutto regolare (può darsi che io incorra in errore) che con un decreto del Presidente della Repubblica vengano addirittura istituiti dei nuovi capitoli di bilancio.

In terzo luogo, se per talune spese noi non avremmo nulla da eccepire, per altre vi sono invece dei pregiudizi di carattere formale e sostanziale. Pregiudizi di carattere formale perchè mi sembra che questi prelievi dal fondo di riserva si risolvono, in definitiva, in una formale elusione dell'articolo 81; infatti avviene che nel momento in cui viene predisposto un disegno di legge se ne assicura la copertura in un determinato modo, poi viene constatato che la copertura non c'è o è insufficiente, e allora si ricorre al prelievo dal fondo di riserva. È evidente, quindi, che nel momento in cui la legge era stata promulgata la copertura non vi era: di qui, a mio avviso, la possibilità che successivamente si manifestino degli ostacoli da parte della Corte dei conti. Pregiudizi di carattere sostanziale perchè vi sono talune spese nei confronti delle quali non siamo mai riusciti ad avere alcuna indicazione circa la loro necessità e, soprattutto, circa la loro destinazione specifica. Mi

richiamo alle spese per la propaganda all'estero e alle spese confidenziali, dizioni generiche che possono coprire materie di diversa natura.

PRESIDENTE. A proposito dell'invito che mi è stato rivolto dal senatore Fortunati, io ritengo che la dizione « sentito il Consiglio dei ministri » sia un modo di esprimersi. Infatti non è da credere che il Presidente della Repubblica deliberi una spesa dicendo « sentito il Consiglio dei ministri », se non ha la deliberazione del Consiglio dei ministri. Vedrò se mi sarà possibile far modificare la dizione, ma credo che sostanzialmente non vi sia una questione di rilievo.

TRABUCCHI. Nel decreto n. 912 del quale si chiede la convalida col disegno di legge n. 769 si parla di lire 3.700.000 di spesa per la Commissione per il riassetto delle finanze del comune di Napoli, più un altro milione per compensi speciali a prestazioni eccezionali connesse con i lavori della suddetta Commissione. Per quanto le finanze del comune di Napoli abbiano bisogno di una cura, mi sembra tuttavia che questa sia una cura un po' costosa. Desidererei sapere quale è stato il lavoro della Commissione.

PRESIDENTE. Anch'io desidero un chiarimento. Se non erro nel decreto n. 883 che si propone di convalidare col disegno di legge n. 770 è prevista una spesa complessiva di lire 180.950.000, di cui 44.500.000 per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra e lire 136.450.000 per gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra. Mi pare che sia una cifra molto forte, se si tengono presenti inoltre gli stanziamenti che devono essere stati fatti nel bilancio normale.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Rinunzio a rispondere alle obiezioni di carattere generale che sono state sollevate perchè ad esse ripetutamente ho già risposto in occasione della discussione di analoghi provvedimenti. Anzi faccio presente in proposito che le obiezioni sollevate in Commissione vengono riportate alle Amministrazioni competenti sotto forma di rilievi in modo che nei limiti del possibile cerchino di eliminarne le cause.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

52ª SEDUTA (16 dicembre 1954)

Rispondendo in particolare al senatore Fortunati io dirò che l'istituzione di nuovi capitoli rientra nell'essenza stessa di questi stanziamenti che, essendo imprevedibili, possono creare la necessità della formazione di un nuovo capitolo.

Il senatore Roda ha detto che si poteva prevedere la maggiore spesa per la corresponsione del nuovo canone di affitto per i locali dello stabile in via Veneto. Ma è evidente che non si può sapere tempestivamente ciò che sarà stabilito in una disposizione di legge successiva alla compilazione della previsione.

Per quanto riguarda le spese per il controllo dell'amministrazione comunale di Napoli, noi dobbiamo applicare la legge che c'è o cambiare la legge. Ammetto che le obiezioni sollevate possano avere un certo fondamento, ma, affermo che per quanto sta in me cercherò di non lasciare adito a nessuna obiezione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dei disegni di legge, di cui ho già dato lettura.

Metto ai voti il disegno di legge n. 754.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 769.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 770.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zerbi e Pieraccini: « Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1188, e successive modificazioni, nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55 » (766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Zerbi e Pieraccini: « Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uf-

fici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1188, e successive modificazioni, nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con la legge 15 marzo 1950, n. 119, e successivamente con la legge 18 novembre 1952, n. 1975, è estesa ai rendiconti ed ai conti giudiziari relativi a tutto l'esercizio 1954-55 senza limitazione d'importo.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 30 giugno 1956, in attesa che alla loro definitiva sistemazione si provveda nel quadro della riforma burocratica.

SELVAGGI, relatore. Con legge 17 luglio 1947 furono istituiti gli Uffici regionali di riscontro. Il funzionamento di questi Uffici fu prorogato, con successiva disposizione fino al 30 giugno 1950; nel 1950 però, poichè non era stato possibile esaminare tutti i conti, il termine fu ancora prorogato con diversi provvedimenti di legge fino al termine ultimo del 31 dicembre 1954. Oggi, a meno di quindici giorni dalla fine dell'attività di questi Uffici, i riscontri non sono stati ancora completati.

È indubbiamente deplorabile che tali Uffici cerchino di prolungare la loro vita, ma d'altra parte si è creata ormai una situazione di cose per cui ritengo si debba approvare l'ulteriore proroga proposta dal disegno di legge al nostro esame, tanto più che, secondo quanto mi si dice, con la legge delega sarà data finalmente una sistemazione definitiva a questi Uffici regionali, sopprimendoli oppure trasformandoli in relazione alla costituzione di Uffici regionali della Corte dei conti.

MARIOTTI. Sono d'accordo sulla approvazione della proroga proposta dal relatore. Io ho ricevuto alcune lettere di impiegati di tali

Uffici i quali sono assai preoccupati perchè, per quanto si siano rivolti al Governo chiedendo una sistemazione definitiva, non è mai stata presa in considerazione tale loro istanza. C'è stata sicuramente da parte di questi Uffici regionali di riscontro carenza nelle loro attività, ma c'è stata anche carenza di Governo nella mancata sistemazione di questo personale.

Concordando sulla proroga, pregherei vivamente il Governo di sistemare definitivamente questo settore in modo che gli Uffici regionali di riscontro completino la revisione dei rendiconti e questo personale sia tolto dall'ansia continua di essere trasferito o licenziato, essendo tali Uffici degli organi transeunti.

SELVAGGI, *relatore*. Io penso che questi funzionari si preoccupino non tanto di essere licenziati, quanto di perdere certe retribuzioni speciali, come l'indennità di comando, quella di trasferta, ecc.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Mariotti è molto importante, ma credo che nessuno possa pensare che la preoccupazione sulla sistemazione di alcuni impiegati sia motivo sufficiente di una proroga indefinita di Uffici che hanno compiuto il loro ciclo e devono cessare la loro attività. Ritengo che sarebbe opportuno risultasse dal verbale che questa è l'ultima proroga che si intende concedere.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo sarebbe contrario alla concessione di questa proroga, poichè questi Uffici regionali di riscontro avrebbero dovuto sistemare delle vecchie pendenze entro un certo periodo di tempo, mentre è accaduto che, per determinati vantaggi economici, ed anche, per così dire, d'ambiente, hanno fatto in modo di ritardare in alcuni casi la liquidazione definitiva, malgrado tutte le sollecitazioni dell'Amministrazione, e ciò col preciso scopo di ottenere una proroga del loro funzionamento. Questa proroga, oggi come oggi, sarebbe contraria all'interesse stesso dell'Amministrazione, la quale ha assicurato a questi dipendenti degli Uffici di cui si tratta che la loro sistemazione è sicura, come del resto è avvenuto in altre analoghe circostanze. Non solo, ma ci siamo anche preoccupati di trovare un alloggio a co-

loro che fossero eventualmente trasferiti in Uffici periferici del tesoro, e poichè in un prossimo futuro ci sarà la possibilità di una riforma generale dell'Amministrazione, questa proroga precluderebbe la sistemazione in breve tempo di tutta questa materia.

Non dobbiamo continuare a permettere che rimangano in vita degli uffici che già dovrebbero aver compiuto il lavoro loro affidato, perchè altrimenti, creato un ufficio per contingenze straordinarie, non si riesce poi più ad eliminarlo.

MARIOTTI. Io prego vivamente i colleghi di rendersi interpreti delle esigenze del personale degli Uffici regionali di riscontro, anche perchè la proroga di un anno ritengo non pregiudichi l'eventuale riforma burocratica, richiamata dall'onorevole Sottosegretario, poichè prima che questa riforma sia effettuata trascorrerà senz'altro più di un anno.

Aggiungo che il trasferimento di un impiegato da una città ad un'altra o dal centro alla periferia, e viceversa, non è cosa irrilevante, per cui ritengo che, per considerazioni puramente obiettive, questa proroga dovrebbe essere concessa, anche se per l'ultima volta.

Vorrei invitare pertanto il rappresentante del Governo a desistere dalla sua posizione di intransigenza, anche perchè la Commissione di finanza della Camera dei deputati ha già approvato questo disegno di legge. Se vi è un rimprovero da fare, a mio avviso, questo deve essere rivolto al Governo, il quale avrebbe dovuto pensarci bene prima di costituire degli uffici che hanno servito a ben poco.

BRACCESI. Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, soprattutto per riaffermare un principio di estrema necessità — che spero sia condiviso anche dalla maggioranza della Commissione — quello cioè che nella riforma della burocrazia si tenga presente l'opportunità di decentrare amministrativamente più che sia possibile, in modo da rendere più facile l'espletamento di tutte quelle pratiche che, purtroppo, nella vita dello Stato moderno, si accumulano ogni giorno di più.

PRESIDENTE. Io avevo l'intenzione di suggerire un emendamento all'articolo unico di

questo disegno di legge, tendente ad aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole « prorogato al 30 giugno 1956 », le altre « e non oltre ».

Ma siccome questo importerebbe un ulteriore esame del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento, non insisto sull'emendamento, purchè rimanga a verbale che il pensiero costante di questa Commissione è stato ed è sempre quello che questi uffici straordinari debbano cessare e che pertanto questa proroga è concessa per l'ultima volta.

Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e ritiro del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Esonero dagli oneri fiscali sul canone dovuto ai Comuni dei bacini imbriferi a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Spezzano: « Esonero dagli oneri fiscali sul canone dovuto ai Comuni dei bacini imbriferi a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei ricordare alla Commissione che in una precedente seduta io stesso ho pregato l'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge all'ultima seduta prima delle ferie natalizie per dare a tutti la possibilità di conoscere la motivazione della decisione in corso da parte della Commissione censuaria centrale.

Detta motivazione è pervenuta in questi giorni e, dopo alcune considerazioni che, a mio modo di vedere strettamente personale, forse meriterebbero qualche ulteriore approfondimento o qualche critica, arriva alla conclusione che il sovraccanone è una entrata istituita al servizio di un pubblico interesse e come tale di natura pubblicistica.

Data questa affermazione di principio fatta dal massimo organo della giustizia amministrativa in tema di imposte, e per di più a sezioni

riunite, l'Amministrazione ha ritenuto di comunicare senz'altro questa decisione agli Ispettorati e a tutti gli uffici interessati per opportuna conoscenza e « per norma »; questa espressione nel linguaggio amministrativo vuol dire che, salva l'autonomia funzionale degli uffici, le direttive dell'Amministrazione sono nel senso che d'ora in avanti gli uffici dovranno attenersi alla decisione della Commissione centrale, come sopra enunciata.

Allo stato attuale delle cose, pertanto, ritengo associandomi anch'io, ad alcune considerazioni che ho sentito fare, che l'iniziativa del senatore Spezzano possa ritenersi senz'altro esaudita e che quindi il disegno di legge da lui presentato divenuto superfluo possa essere ritirato.

SPEZZANO. Non ho nulla in contrario a ritirare il disegno di legge da me presentato perchè sono più che soddisfatto delle precisazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario.

Vorrei semplicemente richiamare la sua attenzione sul fatto che la sentenza riguarda l'articolo 53, mentre il mio disegno di legge si riferisce al canone di cui all'ex articolo 52. Comunque, trattandosi della stessa questione, credo non ci sia differenza alcuna; in ogni caso, sarebbe consigliabile che il Ministero, nella circolare che emanerà, specificasse che la stessa norma va seguita anche per la legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Dichiaro comunque che ritirerò il disegno di legge da me proposto.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del proponente.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Schiavone e Ciasca: « Estensione delle norme dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, derivati dai corsi integrativi di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi (6ª, 7ª, 8ª classe elementare) » (537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Schiavone e Ciasca: « Estensione delle norme dell'articolo 7 della legge 13 giu-

gno 1952, n. 690, a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, derivati dai corsi integrativi di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi (6^a, 7^a, 8^a classe elementare) ».

Comunico che la 6^a Commissione permanente ha fatto pervenire su questo disegno di legge il seguente parere:

« La questione, portata avanti dalla proposta di legge n. 537, è molto semplice e non richiede una lunga trattazione.

« Una recente legge, la 690 del 13 giugno 1952, che verte sul trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari, nell'articolo 7 riserva agli insegnanti stessi, provenienti dalla iscrizione ai regolamenti speciali di Comuni autonomi, la facoltà di domandare il trattamento di quiescenza, previsto dalle norme dei regolamenti dei Comuni, che li assunsero in servizio.

« In tale legge non si fa menzione di un'altra categoria di ex insegnanti elementari, che, trovandosi nelle stesse condizioni di assunzione nell'insegnamento, avevano il diritto di pari considerazione presso il legislatore. Si tratta degli insegnanti elementari dei Comuni autonomi, che per i loro titoli passarono con la legge 7 gennaio 1929, n. 8, nei corsi integrativi (6^a, 7^a, 8^a classe) e poi nelle scuole e corsi secondari di avviamento (22 aprile 1932), rimanendo alle dipendenze dei Comuni.

« Passate dette scuole dai Comuni allo Stato (decreto legislativo 22 dicembre 1932) gli insegnanti sono venuti a trovarsi nelle stesse condizioni degli insegnanti elementari, dei quali si occupa l'articolo 7 della legge 690. Perciò hanno diritto che ad essi si estendano le norme sul trattamento di quiescenza, contenute dalla legge stessa, cioè si deve riservare loro la facoltà di chiedere il trattamento previsto dai regolamenti speciali dei Comuni di provenienza.

« Nessun aggravio verrà al bilancio dello Stato, perchè pur avendo l'obbligo lo Stato di anticipare il pagamento di tutta quanta la pensione, esso ha il diritto verso il Comune di recuperare la differenza tra il trattamento previsto dai regolamenti comunali e il trattamento dovuto agli insegnanti quali dipendenti statali.

« Perciò si dà parere favorevole alla proposta di legge n. 537 dei senatori Schiavone e Ciasca ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Al testo dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, si aggiunge il seguente comma:

« Le norme medesime si applicano altresì agli insegnanti e ai direttori delle scuole e dei corsi di avviamento professionale, derivati dai corsi integrativi dipendenti dai Comuni autonomi ».

SELVAGGI, *relatore*. Con alterne vicende e dopo numerosi disegni di legge che non ritengo opportuno enumerare, nel passato fu disposto il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi ed anche quello dei corsi secondari di avviamento professionale, derivanti dai corsi integrativi di avviamento professionale (6^a, 7^a ed 8^a classe elementare).

Successivamente, con la recente legge 13 giugno 1952, n. 690, sul trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari, è stata fatta salva a questi la facoltà di chiedere l'applicazione del migliore trattamento di quiescenza che eventualmente fosse risultato dai regolamenti speciali di pensione dei Comuni dai quali essi dipendevano. Nessuna menzione, però, è stata fatta del personale insegnante e direttivo delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale passati dai Comuni allo Stato, in virtù del regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 45, mentre la situazione si presenta identica, trattandosi, in entrambi i casi, di personale passato dai Comuni allo Stato e già iscritto ai regolamenti speciali di pensioni dei Comuni.

Con il presente disegno di legge, i senatori Schiavone e Ciasca vogliono equiparare il trattamento degli insegnanti elementari con quello del personale insegnante e direttivo delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale passati dai Comuni allo Stato, rimanendo l'onere derivante a carico dei Comuni.

RODA. Indubbiamente l'azione del regime fascista in questo campo è stata deleteria, perchè evidentemente e logicamente le scuole elementari dovevano restare alle dipendenze dei Comuni, ognuno dei quali aveva delle sue peculiari esigenze dal punto di vista economico, sociale, didattico e così via.

Ora succede nel campo della scuola quello che succede in molti altri campi: che cioè al Comune è stata conservata soltanto una larvata autonomia, mentre le spese sono rimaste a totale suo carico.

SELVAGGI, *relatore*. Nel caso che ci riguarda, senatore Roda, le spese sono passate dal Comune allo Stato, rimanendo a carico del Comune soltanto la differenza del trattamento di quiescenza migliore richiesto dall'insegnante.

RODA. Comunque è chiaro che la scelta dell'insegnante implica una maggiore spesa da parte dell'Amministrazione comunale, per cui è altrettanto evidente che il Comune deve pagare per dei servizi che sfuggono completamente al suo controllo.

FORTUNATI. Mi pare che le considerazioni da fare su questo disegno di legge siano di doppia natura. C'è una questione di merito, sulla quale credo non si possa essere contrari; c'è invece una linea generale di cui dobbiamo preoccuparci, cioè una fioritura continua di iniziative legislative che attribuiscono nuovi oneri al Comune senza preoccuparsi della situazione delle entrate, mentre, per quanto riguarda le spese dello Stato, ci si preoccupa sempre di non promuovere nessuna nuova spesa senza aver trovato prima una relativa nuova entrata. Questo problema è ancora più grave nel caso degli enti locali che non hanno alcun sovrano potere di ricercare delle nuove entrate; anzi le loro entrate sono vincolate e quindi ogni volta che si presenta un nuovo onere o debbono modificare la proporzione delle spese oppure debbono ricorrere ad acrobazie finanziarie di ogni genere.

Io sono favorevole al disegno di legge in esame, però vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità di affrontare una buona volta — come è stato detto a più riprese —

questo problema di carattere generale degli enti locali.

Rammento che quando si è trattato di concedere dei miglioramenti provvisori per i dipendenti dello Stato, il collega Sturzo sollevò la questione e disse che sarebbe stato opportuno consentire ai Comuni una deroga alle norme di carattere generale, aumentando i loro poteri tributari, perchè altrimenti ci si sarebbe trovati in difficoltà. Badate, che vi sono dei capitoli di spesa nei bilanci comunali che ormai sfuggono completamente al potere di controllo da parte dei Comuni, come, ad esempio, il contributo anti-incendi, che è fissato dal Ministero dell'interno, le rette ospedaliere, che sul comune di Bologna ad esempio, gravano per circa un miliardo, e così via.

Concludendo, rinnovo la mia adesione al disegno di legge in esame poichè riconosco la sua necessità e la validità delle considerazioni qui fatte; però sollevo la questione di carattere generale la quale, in una delle prossime sedute, dovrà essere esaminata nel suo complesso.

Per quanto riguarda, infine, una migliore formulazione dell'articolo unico del disegno di legge, propongo di sostituire le parole « derivati dai » con le altre « già insegnanti nei ».

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fortunati, tendente a sostituire le parole « derivati dai » con le altre « già insegnanti nei ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge, di cui ho dato lettura, quale risulta in seguito all'emendamento testè approvato.

Resta inteso che anche nel titolo verrà apportata analoga modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari